



# CO.NA.PO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Regionale CAMPANIA  
Responsabile VFC Antonio TESONE  
c/o Comando di Napoli Largo Tarantini 1  
Cell.3346977348 - Fax 0812595462

Napoli, 14 Novembre 2016

AT Direttore Regionale Vigili del Fuoco Campania  
Dott. Ing. Giovanni NANNI

e.p.c. Comandanti Provinciali Vigili del Fuoco Campania  
Dott.ssa Arc. Rosa D'ELISEO  
Dott. Ing. Gaetano VALLEFUOCO  
Dott. Ing. Emanuele FRANULLI  
Dott. Ing. DE BARTOLOMEO

Prot.n.35/2016

**Oggetto: Osservazioni sul protocollo formativo modulo USAR Light adottato dalle  
Dirigenze VV.F Regione Campania**

Come è noto l'attuale riordino del CNVVF prevede nell'ambito del risparmio di spesa, ove possibile e con criteri ben definiti, la formazione e l'aggiornamento professionale nell'ambito dei turni di servizio ordinari.

Inoltre è altrettanto ben definito, dal CCNL, il modello di turnazione 12/24 e 12/48 – con le eccezioni delle realtà insulari ove la turnazione segue il modello 24/72 - , a causa della particolarità e del lavoro svolto dai VVF è quindi sancito un'obbligatorietà minima di riposo dopo ogni turno di servizio prevedendo un maggiore periodo di recupero e riposo dopo il turno notturno.

Sono ovviamente esclusi quei casi in cui, per straordinarie esigenze di servizio, legate ad eventi calamitosi, si protrae la permanenza in servizio.

A maggior riprova di queste considerazioni: nell'ambito della ordinarietà i VVF vengono assegnati ai servizi di vigilanza esclusivamente dopo che siano passate 12 ore dallo smonto dell'ultimo turno notturno effettivamente effettuato.

Lo scopo di tale procedura è evidente, ovvero consentire il necessario minimo recupero psicofisico degli operatori del soccorso tecnico urgente.

Pur condividendo ed auspicando la crescita professionale di tutto il personale operativo del CNVVF e ritenendo anzi l'applicazione della Circolare E-M5 2013 USAR LIGHT necessaria e non più derogabile per i VVF della Regione Campania ne contestiamo fortemente i criteri di applicazione.

Nello specifico del caso in oggetto i Signori Dirigenti, pur non contemplando l'obbligo da parte del personale alla partecipazione al Corso Usar Light, rinnovano ancora una volta l'utilizzo dello strumento del "recupero ore" per le ore di servizio prestate in turno libero da parte del personale.

**La presente nota intende ribadire che, come ben definito, dal Dpr 7 Maggio 2008 art. 19 "al dipendente che espleta prestazioni lavorative regolarmente autorizzate aggiuntive all'orario d'obbligo è riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall'amministrazione sulla base delle disponibilità di bilancio".**

Considerato che da quanto ci è stato comunicato dal centro di spesa Direzione Regionale Vigili del Fuoco Campania i Comandi dei Vigili del Fuoco sono in possesso di un di un monte ore di straordinario, sulla base di quanto indicato nella circolare direzione centrale per le risorse finanziarie Dip. VV.F. S. P. e D. C. prot. n. 19623 del 2/5/2015 confermata dal centro di spesa VV.F. Campania, tale budget di ore di lavoro straordinario, “non devono intendersi a destinazione rigidamente vincolata ma, trattandosi dal punto di vista contabile – risorse afferenti lo stesso capitolo di spesa, i funzionari delegati dipendenti da codeste Direzioni Centrali avranno cura di utilizzare le risorse assegnate in maniera flessibile, in relazione alle diverse tipologie di lavoro straordinario e sulla base delle effettive esigenze.”

In più l’art. 26 Contratto Collettivo Nazionale di lavoro integrativo ccnl del comparto aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sottoscritto in data 24 Maggio 2000 confermato dal D.P.R. 19 Novembre 2010 n. 251 art. 9, che lo straordinario deve essere utilizzato per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale, se fosse distribuito gran parte di questo budget al personale giornaliero, ci chiediamo come si possono dimostrare le esigenze di lavoro eccezionale quando gli uffici dei Comandi Vigili del Fuoco hanno spesso avuto la riduzione dei carichi di lavoro con l’istituzione dei centri di spesa regionali, nonché la maggior parte dei Comandi sono in sovra organico.

In più ci viene omessa l’informazione sui prospetti analitici relativi ai criteri per l’utilizzo dello straordinario tale informazione ci spetta ai sensi dell’art. 33 comma 3 lett. d D.P.R. 7 Maggio 2008 nonché dalla sentenza della corte di cassazione sezione lavoro del 17 Aprile 2004 n. 7347, in merito al parere “ove la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, nel fissare i limiti massimi per il lavoro straordinario di ciascun dipendente, preveda anche l’obbligo del datore di lavoro d’informare il sindacato in ordine al numero di ore di lavoro straordinario svolto dai dipendenti, l’inottemperanza del datore di lavoro a quest’ obbligo di informativa è idonea ex se oggettivamente a costituire condotta antisindacale ed a legittimare, in presenza degli altri presupposti di legge, il ricorso del sindacato al procedimento di repressione contemplato dall’art. 28 della Legge n. 300 del 1970. E’ questo il principio di diritto stabilito dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza 17 aprile 2004 n. 7347, con la quale è stato accolto il ricorso di una organizzazione sindacale che chiedeva fosse dichiarato antisindacale il comportamento del datore di lavoro in quanto contrario alla normativa contrattuale e legale sui limiti e sul divieto di lavoro straordinario, nonché sui relativi obblighi di comunicazione al Sindacato.

L’assenza d’informazione sulle modalità di utilizzo dello straordinario, il persistere dell’utilizzo dello strumento del recupero delle ore prestate in straordinario inteso ad utilizzare , come al solito, la buona volontà, disponibilità e volontà di crescita professionale del personale cui, per l’ennesima volta, viene chiesto di dedicare senza retribuzione il proprio tempo libero alle attività formative con in più la scelta di operare la formazione subito dopo aver smontato dal turno di servizio notturno che riteniamo, a dire poco, sconcertante .

Per quanto sopra la nostra O.S. esprime il suo totale dissenso per gli applicativi adottati fin ora per la formazione riguardante il Modulo USAR Light per la Regione Campania e se su apposita richiesta di pagamento dei Vigili del Fuoco della Campania di pagamento non si darà nessun riscontro, questa organizzazione sindacale si rivolgerà alle procure competenti per verificare se le ore di straordinario in possesso dai Comandi Vigili del Fuoco della Campani sono utilizzate senza arrecare danno all’erario, e se viene riscontrata l’ipotesi di reato di cui all’art. 323 c.p. per la mancata retribuzione su formale richiesta dei Vigili del Fuoco per le ore prestate in straordinario fuori oltre l’orario d’obbligo.

Distinti saluti.



Il Segretario Regionale  
CONAFO Sindacato Autonomo VVF  
VFC *Antonio*